

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020 (Rv. 656719 - 01)

Opposizione a cartella esattoriale - Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Conseguenze - Termine di prescrizione breve - "Conversione" ex art. 2953 c.c. - Esclusione - Termine ex art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018 - Irrilevanza.

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020 (Rv. 656719 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2953](#)

PREVIDENZA

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

RISCOSSIONE